

S.C. Gestione Acquisti
Responsabile Ing. Federica Olivei

<i>titolo</i>	<i>classe</i>	<i>sottoclasse</i>
1	6	03

LETTERA DI INVITO

Richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura di sonde per tonometro Reichert, occorrenti all'Ambulatorio di Oculistioa dell'ASST Nord Milano per un periodo di 48 mesi.

L'ASST Nord Milano intende procedere all'affidamento della fornitura di sonde per tonometro Reichert, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Codesta Spett.le Ditta è invitata a presentare la propria miglior offerta per la fornitura di cui trattasi.

L'offerta e la relativa documentazione a corredo dovranno essere trasmesse tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SinTel, al sito www.arca.regione.lombardia.it/MEPA

PARTE PRIMA – OGGETTO DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE

Art. 1 – Oggetto, caratteristiche e modalità di erogazione del servizio

La presente RDO, ha per oggetto la fornitura di sonde per tonometro Reichert, per un periodo di 48 mesi, fatta salva la facoltà di recesso anticipato, senza indennizzi a carico dell'Asst committente, nelle ipotesi di cui all'art. 10 della presente Lettera di invito.

Si precisa che i quantitativi indicati nella RDO derivano da una stima puramente indicativa del fabbisogno di fornitura, che potrebbe essere suscettibile di variazioni, in aumento o in diminuzione, in base alle reali necessità dell'ASST. Pertanto l'Azienda committente non è vincolata all'acquisto effettivo delle quantità indicate, potendo acquistare quantitativi in misura superiore o inferiore, a seconda dell'effettivo e concreto fabbisogno, senza che il fornitore possa nulla eccepire e pretendere in merito, ad alcun titolo.

A fronte di quanto sopra l'Asst Nord Milano si riserva, durante il periodo di vigenza del contratto, l'opzione di implementare la quantità della fornitura del 20%, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali. Allorché l'Amministrazione decidesse di avvalersi di tale opzione, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione della fornitura aggiuntiva, alle condizioni suesposte e al medesimo prezzo offerto in sede di RDO.

Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni economiche e normative del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs n. 36/2023.

Art. 2 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs n. 36/2023, in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla CCIAA/albo professionale per il settore conforme all'oggetto di gara;

Art. 3 - Valore complessivo presunto.

L'importo complessivo presunto della fornitura per l'intera durata contrattuale (48 mesi) è pari a € **6.600,00** Iva esclusa;

Il valore dell'opzione di incremento della fornitura (20 % del valore presunto del contratto) è pari a € **3.300,00** al netto di iva;

Art. 4 – Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio del prezzo complessivo più basso offerto, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 4 bis - Idoneità tecnica e conformità dei prodotti – Campionatura

L'affidamento della fornitura è subordinato alla valutazione di idoneità tecnica e validazione delle schede tecniche da parte del competente referente aziendale. In caso di giudizio di inidoneità tecnica e/o di non conformità delle schede tecniche dei prodotti proposti, la fornitura non verrà affidata, senza che l'offerente possa nulla pretendere in merito ad alcun titolo.

Qualora i competenti referenti aziendali ritenessero necessaria la visione ed eventuale prova di una campionatura dei dispositivi offerti, ai fini dell'accertamento e verifica dell'idoneità tecnica e della sussistenza dei requisiti tecnici prescritti, ovvero della sussistenza dell'equivalenza, il fornitore si obbliga con la partecipazione alla presente procedura, a consegnare la suddetta campionatura, a titolo gratuito, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla richiesta. Nel caso di inadempimento entro il suddetto termine, la fornitura non potrà essere aggiudicata, senza che il concorrente possa nulla eccepire e pretendere in merito, ad alcun titolo, comportando la mancata presentazione della campionatura l'impossibilità per la Stazione Appaltante di effettuare la verifica in ordine alla rispondenza dei prodotti ai requisiti prescritti, ovvero l'impossibilità di valutare ed accertare la asserita equivalenza.

I campioni non saranno restituiti. In caso di aggiudicazione i prodotti forniti dovranno essere identici alla campionatura testata ed approvata.

L'offerta dovrà contenere **tassativamente** le informazioni sotto elencate, in caso contrario dovrà essere integrata.

1. *Tipologia di imballi*
2. *Trasporti*
3. *Confezionamento*
4. *Aliquota I.V.A. applicata*
5. *Tempi di consegna*
6. *Data di scadenza del prodotto*
7. *Scheda tecnica*
8. *Eventuale Scheda di sicurezza*
9. *CND (codice nazionale dispositivi medici)*
10. *RDM (numero di repertorio dispositivi medici)*
11. *COD. CIG (vi sarà comunicato in fase di eventuale ordine)*

12. *NOME PRODUTTORE*
13. *Eventuale dichiarazione di materiale dedicato e/o esclusività*

Art. 5 - Modifiche e varianti durante il periodo di efficacia del contratto

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, nelle ipotesi e alle condizioni espressamente ivi previste e disciplinate.

L'Azienda committente si riserva la facoltà di proroga del presente contratto, nelle more e per il tempo strettamente necessario ad addivenire all'attivazione della nuova Convenzione A.R.I.A. per il medesimo servizio, ovvero in assenza di detta Convenzione, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento, per un periodo fino a 3 mesi, fatta salva la facoltà di recesso anticipato senza oneri e/o indennizzi, qualora fosse attivata la succitata Convenzione ARIA, ovvero fosse aggiudicata la nuova procedura di affidamento, prima dei predetti 3 mesi. Nell'ipotesi di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione della fornitura agli stessi prezzi e condizioni del contratto, ovvero a prezzi e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, si stabilisce che *“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Art. 5bis – Revisione prezzi (solo per contratti di durata superiore a 12 mesi)

Il servizio/la fornitura potrà essere soggetto ad una revisione dei prezzi, secondo l'art 60 del D.Lgs n. 36/2023, che non apporti modifiche che alteri la natura generale del contratto. Ai sensi dell'art 60, comma 3 del D.lgs 36/2023 i prezzi saranno aggiornati, in aumento o diminuzione, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La clausola di revisione prezzi si attiva, decorso un anno, in caso di variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera in misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

PARTE SECONDA – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

La procedura di affidamento viene svolta sulla Piattaforma telematica SinTel. Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23/05/2024, l'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, secondo le modalità di seguito indicate

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.05.2024

Art. 6 – Documentazione amministrativa

Nell'apposito campo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) “Allegato 1”, debitamente compilato, in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta

telematica relativa alla Documentazione amministrativa) accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/00);

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

2. Domanda di partecipazione, come da fac-simile **“Allegato 2”**, da parte del sottoscrittore dell'offerta e/o da parte degli altri, eventuali, soggetti resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 e 47 ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità di ciascun dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/00);

3. Informazioni inerenti l'attuazione degli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come da **“Allegato 3”**;

4. Copia del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia” approvato con DGR n. XI/1751 del 17.06.2019, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (**Allegato 4**);

5. “Allegato 5” “DUVRI forniture” firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;

6. Opuscolo DUVRI “Allegato 6” firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;

7. “Allegato 7” “Informativa Privacy” firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;

Art. 7 – Offerta economica

Il Concorrente, nell'apposita sezione **“OFFERTA ECONOMICA”**, è tenuto:

- 1) ad inserire nell'apposito campo della piattaforma il valore totale offerto per l'intero periodo contrattuale di 48 mesi;
- 2) ad allegare il dettaglio dell'offerta economica come da schema **Allegato 8**) alla presente procedura, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Società concorrente, indicando espressamente la quotazione di tutte le singole voci di costo unitario e complessivo, nel campo “dettaglio prezzi unitari offerti”.

Nel prospetto **Allegato 8** “Dettaglio di offerta economica” l'operatore deve indicare, **a pena di esclusione, gli oneri relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell'operatore economico concorrente** (ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023), **nonché i costi della manodopera**, (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

3) Schede tecniche, immagini, brochure;

4) La eventuale dichiarazione di esclusività/unicità del prodotto oggetto del presente affidamento. La dichiarazione, tra l'altro, dovrà riportare le ragioni, dettagliatamente motivate, delle condizioni di esclusività ed unicità del dispositivo.

PARTE TERZA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 8 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

Il Fornitore non potrà eccepire, durante l'erogazione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti della procedura o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando la Struttura sanitaria committente, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento della fornitura, oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Documento, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti in sede di procedura. I prezzi offerti si intendono fissi, invariabili e remunerativi, nonché comprensivi di qualsiasi obbligo ed onere per esplicitare la fornitura.

Art. 9 - Termini di consegna

Gli ordini devono essere evasi entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento. Nei casi di urgenza gli stessi dovranno essere evasi entro 48 ore dalla data del ricevimento. Qualora ciò non sia possibile, l'operatore economico deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di prodotti ordinati.

Nel caso di ordini inevasi, trascorso il termine per la consegna, l'Azienda committente ha la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di approvvigionarsi da altro Fornitore con prodotto idoneo e disponibile alla consegna immediata del materiale. L'eventuale maggior costo sarà a carico della ditta fornitrice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Nel caso eccezionale di temporanea indisponibilità del prodotto oggetto del contratto - al fine di non creare disservizi all'Azienda committente - il Fornitore potrà evadere l'ordine attraverso la consegna di un prodotto del tutto equivalente, ovvero con caratteristiche tecniche migliorative, al medesimo prezzo contrattuale, previa espressa autorizzazione da parte dell'Asst Nord Milano.

All'atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Ente gestore del magazzino e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Art. 10 - Resi

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata corrispondenza per nome commerciale, integrità dell'imballo e confezionamento, la mancata corrispondenza fra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati, ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nell'art. 2) e/o difformità quantitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il numero di prodotti in eccesso/difetto) tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal DDT (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Ente invierà una contestazione scritta (anche via e-mail o a mezzo PEC), al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare i prodotti oggetti di reso. Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro sostituzione, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso" o Documento contenente la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Art. 11 - Garanzia

I dispositivi forniti dovranno essere coperti da idonea garanzia per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna. Sarà onere del Fornitore la sostituzione, durante il periodo di vigenza della garanzia - a propria cura e spese - dei dispositivi difettosi e/o coperti da vizi occulti.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'ASST NORD MILANO si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.: il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) scarsa e/o scadente qualità della fornitura;
- 3) negligenze e/o inadempienze del fornitore alle obbligazioni contrattuali e alle clausole e condizioni stabilite nel presente atto, nonché agli impegni assunti in sede di offerta, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine di 5 (giorni) giorni, allo scopo assegnato dall'Azienda committente;
- 4) non conformità e/o non corrispondenza del servizio fornito ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritte nel presente atto e nei documenti della RDO;
- 7) danni gravi e/o disservizi subiti dall'ASST a seguito di negligenze e/o inadempienze del Fornitore;
- 8) applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento, assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale;
- 9) incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
- 10) subappalto totale o parziale non autorizzato;
- 11) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- 12) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- 13) inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Nei casi sopra previsti, l'ASST si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà senz'altro risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ed in conformità a quanto altresì stabilito dall'art. 122, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023; ovvero, nelle ipotesi sopra previste, l'ASST Nord Milano si riserva la facoltà di risoluzione immediata dal contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tale ultima ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione committente (in forma di lettera raccomandata, ovvero mediante comunicazione trasmessa via PEC) di volersi avvalere della clausola risolutiva, fatto salvo il diritto al

risarcimento dei maggiori danni subiti. In tutti i casi di risoluzione la ditta avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2023, *“per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'ASST Nord Milano - la violazione da parte del contraente delle obbligazioni poste a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'ASST in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'ASST avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

Art. 13 - Recesso

L'ASST si riserva il diritto di recedere dal contratto, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della ditta affidataria, nelle seguenti ipotesi:

- qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), o l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA Spa) attivassero una convenzione in merito all'erogazione del medesimo servizio, ovvero di servizi comparabili a quello in oggetto della presente acquisizione. Nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto, saranno riconosciuti unicamente i corrispettivi per le prestazioni effettivamente erogate;

- qualora durante la vigenza del contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento per il medesimo servizio indicati dall'ANAC e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti in sede di RDO e il fornitore non sia disponibile alla rinegoziazione dei prezzi, al fine di adeguarli a quelli suindicati.

L'Azienda committente si riserva, infine, la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o indennizzi in favore del Fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali aziendali, riorganizzazione e/o ristrutturazione dell'ASST Nord Milano, che facciano venire meno la necessità del servizio oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere ed eccepire in merito, ad alcun titolo.

Art. 14 - Penalità

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

- in caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;

- in caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico degli Appalti Regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale variabile tra l'1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze;
- per ciascun giorno di ritardo nell'espletamento di ciascuna fase delle procedure rispetto al calendario prestabilito dall'Asst committente di cui all'art. 1ter lett. b), verrà applicata una penale di € 50,00.

Per ogni, eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l'ASST provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., entro il termine di 3 (tre) giorni, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 3 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione/diffida ad adempiere. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti e/o idonee ad escludere la responsabilità del contraente, l'ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra il 5% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità e gravità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Questa ASST, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente documento assunti dall'aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi al Committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla ditta, ovvero sulle fatture ammesse al pagamento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, la Struttura sanitaria committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell'art. 122, comma 8, del succitato decreto legislativo.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Struttura sanitaria committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell'art. 122 e 124 del D.Lgs n. 36/2023.

Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all'art. 124 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 36/2023, ai sensi dei quali l'Azienda committente interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di RDO, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 15 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e Patto di integrità

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla presente procedura si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" adottato dall'ASST committente (capofila) e pubblicato sul relativo sito internet aziendale. L'affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" dell'Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili degli Enti.

La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'ASST e pubblicato sul sito internet aziendale.

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17 giugno 2019, n. XI/1751.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il concorrente:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
- c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di RDO.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di RDO, che sarà fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 17 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

La ditta affidataria provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite al presente servizio, regolarmente eseguito, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	Asstnm
Codice Univoco Ufficio	6XU32O
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra sono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi previsti dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa e, pertanto, si ritengono obbligatorie.

L'imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014). Gli Enti "non profit" privi di partita Iva non sono tenuti ad emettere fattura elettronica.

Si precisa altresì che con l'introduzione dall' 01/01/2015 della normativa circa lo **Split Payment** (prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 23/12/2014 n. 190, c.d. "Legge di stabilità" per l'anno 2015), essendo questa Azienda un Ente di diritto pubblico rientrante tra quelli soggetti alla

suddetta normativa, le fatture elettroniche dovranno indicare:

1. il nuovo riferimento normativo (“ex art 17-ter DPR 633/72”) attraverso la compilazione del campo NOTE/RIFERIMENTO NORMATIVO della sezione “Dati riepilogo per aliquota IVA e per natura”;
2. l’indicazione di “S” split payment ;
3. l’importo relativo al totale della fattura comprensivo di IVA nel campo IMPORTO TOTALE DOCUMENTO della sezione “Dati generali del Documento”;
4. l’importo relativo all’imponibile (e non il totale della fattura comprensivo di IVA) nel campo IMPORTO della sezione “Dati relativi al pagamento – Dettaglio pagamento”.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it .

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto. La S.C. Gestione Acquisti procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST Nord Milano in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di ditta cooperative.

Art. 18 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 120, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell’affidatario, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 120, comma 12, del D.Lgs n. 36/2023.

L’affidatario non potrà dare in subappalto parte del servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Il ricorso al subappalto è regolamentato dall’art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 19 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del

D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore del servizio il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'ASST di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'ASST, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 124 del D.Lgs n. 36/2023, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

Art. 20 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l'ASST Nord Milano. Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.Lgs 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni contenute negli artt. 209 e seguenti del D.Lgs.

Art. 21- Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 36/2023, nella L. 135/2012 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l'ASST Nord Milano la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, revocare, annullare e/o sospendere la procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione, senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.

Con riferimento alla presente procedura, si precisa che la SA si riserva la facoltà di sospendere, revocare o non aggiudicare l'appalto, previa congrua motivazione qualora:

- per casi significativi di tutela dell'interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023;
- i prezzi offerti si discostino da limiti previsti dall'A.N.AC., dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali;
- qualora, durante lo svolgimento della procedura di gara, ARIA Spa e/o Consip S.p.A. attivino una convenzione per un servizio corrispondente a quella oggetto del presente affidamento;
- per motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere organizzativo e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, che ne rendano opportuna la soppressione.

In tali casi le ditte concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese.

Resta in capo all'aggiudicatario l'onere di assolvimento dell'imposta di bollo, in conformità a quanto disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 16.12.2013.

Responsabile unico del progetto: ing. Federica Olivei

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Il Direttore
F.to (ing. Federica Olivei)

Allegati:

- 01 D.G.U.E.;
- 02 Domanda di partecipazione;
- 03 Tracciabilità dei flussi;
- 04 Patto di integrità;
- 05 DUVRI forniture;
- 06 Opuscolo DUVRI;
- 07 Informativa privacy;
- 08 Dettaglio Offerta Economica.

Tratta la pratica:

Sig Roberto Pusani - Tel. 02/5799 8593

e-mail: [roberto.pusani @asst-nordmilano.it](mailto:roberto.pusani@asst-nordmilano.it)